



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Milano  
~ Il Procuratore ~

N. 6129 /18 Prot.

Milano,

21 500 2018

EGREGIO AVV. MONICA GAMBIRASIO  
PRESIDENTE CAMERA PENALE DI

MILANO

OGGETTO: Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio – modifica dell'art. 162 c.p.p.

In riferimento alla Sua missiva del 16 marzo u.s. trasmetto le disposizioni impartite alle Forze dell'Ordine in occasione dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 24, della Legge n. 103 del 23.06.2017 entrata in vigore il 4 agosto 2017.

Sarà mia cura reiterare le disposizioni impartite al fine di evitare ulteriori spiacevoli disguidi.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Francesco GRECO



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Milano

N. 15793 /17 Prot.

Milano, 04 agosto 2017

Al Sig. QUESTORE di MILANO  
Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE dei CARABINIERI di MILANO  
Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE della GUARDIA di FINANZA di MILANO  
Al Sig. COMANDANTE della POLIZIA LOCALE di MILANO  
Al Sig. COMANDANTE dei VIGILI DEL FUOCO di MILANO  
Al Sig. DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE di MILANO  
Al Sig. DIRIGENTE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE di MILANO  
Al Sig. DIRIGENTE DELL'INPS di MILANO  
Al Sig. DIRIGENTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,  
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di MILANO e LODI  
Al Sig. DIRIGENTE DELL'ASL di MILANO  
Al Sig. DIRIGENTE DELL'ARPA di MILANO

*e p.c.*

Ai Procuratori Aggiunti  
Ai Coordinatori  
A tutti i Sostituti Procuratori  
Alla Responsabile Segreteria Magistrati  
Dott.ssa Angela Giarrusso

Oggetto: elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - modifica dell'art. 162 c.p.p.

L'art. 1, comma 24, della Legge n. 103 del 23.06.2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 04.07.2017 ed entrata in vigore il 04.08.2017 ha inserito all'art. 162 c.p.p. il comma 4-bis, stabilendo che «**L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario**».

Prescindendo dalla qualificazione giuridica dell'elezione di domicilio priva dell'assenso del difensore quale inefficace ovvero inidonea, si deve evitare che problematiche applicative della predetta norma possano costituire intralcio al sollecito esercizio dell'azione penale.

**Rilevato che** la norma non prescrive la forma scritta dell'assenso sopra menzionato e che dunque la citata accettazione può anche essere orale, conformemente - peraltro - alla disciplina civilistica in materia di contratti.

**Rilevato altresì che** la norma riguarda solamente l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, non essendovi analoga previsione per il caso in cui si nomini un difensore di fiducia.

**SI DISPONE QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO:**

- 1) gli Organi di Polizia Giudiziaria e comunque coloro che stiano procedendo all'identificazione di persone nei cui confronti si debba nominare un difensore d'ufficio, chiedano esplicitamente alle persone medesime dove intendano dichiarare o eleggere domicilio;
- 2) nel caso in cui le persone decidano di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, la Polizia Giudiziaria provveda a contattare immediatamente il difensore (individuato mediante call center), affinché questi possa esprimere verbalmente il proprio assenso o il proprio dissenso all'elezione di domicilio presso di sé;
- 3) si dia atto nel verbale di identificazione delle modalità con le quali il consenso è pervenuto alla PG ( es. " a seguito di contatto telefonico sull'utenza n...");
- 4) qualora sia espresso il dissenso da parte del difensore d'ufficio, si rappresenti alla persona che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è possibile e che pertanto deve procedere a diversa dichiarazione o elezione di domicilio;
- 5) qualora la persona rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio altrove, si dia atto del citato rifiuto.
- 6) si dia atto della eventuale inidoneità/inesistenza del domicilio dichiarato qualora sia circostanza già nota agli operanti ( es. campo nomadi smantellato o località inesistente).

Di tutte le circostanze di cui sopra dovrà essere dato specificamente atto nel verbale, che ovviamente dovrà essere tradotto in lingua conosciuta alla persona identificata qualora non comprenda la lingua italiana.

Con i migliori saluti

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.  
Cons. Alberto NOBILI

